

ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

CFS EUROPE S.P.A. in Liquidazione Giudiziale, con sede legale in Ravenna (RA), Via Agostino Depretis n. 6, CAP 48123, capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v., numero REA RA-134927, codice fiscale e partita IVA 03902320823, in persona dei Curatori pro-tempore **Dott. Antonio Santandrea** e **Dott.ssa Barbara Chiarini**, nominati con Sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna n. 17/2026 del 13 marzo 2026 (RG n. 13/2026), a quest'atto debitamente autorizzati
(di seguito denominata "**CFS**");

e

(di seguito denominata "**Parte ricevente**");
(di seguito congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

- a) CFS EUROPE S.P.A. è stata dichiarata in liquidazione giudiziale con Sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna n. 17/2026, pubblicata in data 17 marzo 2026, nell'ambito del procedimento RG n. 13/2026;
- b) nell'ambito della procedura, la Curatela sta valutando possibili operazioni finalizzate alla valorizzazione e liquidazione del compendio aziendale di CFS, con particolare riferimento alla *business unit* "Shelf Life Solutions" (di seguito "SLS"), attiva nella commercializzazione e produzione di additivi antiossidanti e premiscele per i settori mangimistico, *petfood*, rendering e alimentare. La *business unit* opera attraverso due linee di prodotto contraddistinte dai marchi registrati *NaSure™*, soluzioni antiossidanti di origine vegetale, e *Xtendra®*, soluzioni antiossidanti tradizionali;
- c) a tal riguardo, la Parte ricevente ha richiesto a CFS, che intende mettere a disposizione quanto richiesto, talune informazioni, documenti e dati relativi alla società e al proprio business, allo scopo di consentire alla Parte ricevente la valutazione dell'opportunità economica relativa a una eventuale acquisizione della Business Unit, anche per il tramite di un contratto di affitto di ramo di azienda, secondo forme tecniche che verranno definite dalla procedura ("**Scopo**");
- d) CFS non potrà concedere, almeno in una prima fase, alcuna esclusiva negoziale e si riserva di comunicare informazioni più sensibili solo in una fase avanzata delle trattative;
- e) in considerazione di quanto sopra, le Parti intendono sottoscrivere il presente accordo di riservatezza (l'"**Accordo**").

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 — PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 — INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

Ai fini del presente Accordo, per "**Informazioni Confidenziali**" si intendono tutte le informazioni, atti, documenti, notizie e dati dei quali la Parte ricevente sia entrata o entrerà in possesso, o che siano stati o saranno forniti alla Parte ricevente per iscritto, su supporto cartaceo e/o informatico o altro, da Curatori, dipendenti, collaboratori o consulenti di CFS, in relazione al ramo oggetto di interesse.

Art. 3 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA

3.1 La Parte ricevente si impegna e si obbliga con la sottoscrizione della presente a:

- (i) mantenere e considerare strettamente riservate tutte le Informazioni Confidenziali;
- (ii) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente in relazione allo Scopo;
- (iii) non comunicare le Informazioni Confidenziali, ad esclusione dei propri collaboratori, consulenti, procuratori o rappresentanti (le "**Persone Collegate**"), nella misura strettamente necessaria in relazione allo Scopo, e fermo restando che tali soggetti saranno a loro volta vincolati da obblighi di confidenzialità;
- (iv) mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare che le Informazioni Confidenziali vengano divulgate a terzi senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di CFS.

3.2 La Parte ricevente si obbliga altresì a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per finalità concorrenziali con le attività di CFS.

Art. 4 — ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle Informazioni Confidenziali che:

- (i) siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della Parte ricevente;
- (ii) siano state divulgate previa autorizzazione scritta di CFS;
- (iii) siano richieste da un Tribunale ovvero da un'autorità pubblica, in forza di legge, ordine o decreto; in tal caso la Parte ricevente dovrà darne pronta comunicazione scritta a CFS.

Art. 5 — COPIE E PROPRIETÀ

5.1 La Parte ricevente non potrà trarre copia delle Informazioni Confidenziali salvo previo consenso scritto di CFS.

5.2 Alla cessazione del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga, su richiesta di CFS, a distruggere o cancellare dal proprio sistema informatico le Informazioni Confidenziali ricevute e le relative copie, confermando per iscritto tale distruzione o cancellazione.

Art. 6 — LIMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI OPPORRE ECCEZIONI

Il mancato o ritardato esercizio dei diritti derivanti dal presente Accordo non sarà considerato quale rinuncia agli stessi.

Art. 7 — DURATA

7.1 Gli obblighi di cui al presente Accordo cesseranno decorsi **5 (cinque) anni** dalla data della sua sottoscrizione o, comunque, a seguito della sottoscrizione di un accordo definitivo in relazione allo Scopo.

7.2 La Parte ricevente si asterrà, per i **12 mesi** successivi alla sottoscrizione del presente Accordo, dal:

- (i) contattare o sollecitare, direttamente o indirettamente, persone legate a CFS da rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, di agenzia o di collaborazione nei precedenti 12 mesi;
- (ii) avvalersi della loro collaborazione o assumerle, salvo cessazione per giusta causa imputabile al dipendente, giustificato motivo oggettivo o iniziativa di CFS;
- (iii) indurre o tentare di influenzare fornitori, clienti, dipendenti, agenti o collaboratori di CFS a cessare il proprio rapporto con la società, sostituendosi alla stessa.

Art. 8 — FORO COMPETENTE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Eventuali controversie saranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del **Foro di Ravenna**, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente.

Art. 9 — CLAUSOLE FINALI

9.1 Qualsiasi variazione al presente Accordo deve essere concordata per iscritto tra le Parti.

9.2 Le Parti danno atto che il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che pertanto gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

9.3 Il presente Accordo annulla e sostituisce ogni altra intesa, verbale o scritta, eventualmente in precedenza intercorsa tra le Parti in merito alle informazioni riservate scambiate.

Ravenna, _____

CFS EUROPE S.P.A. in L.G. Parte ricevente

I Curatori

Dott. Antonio Santandrea

Dott.ssa Barbara Chiarini

Allegati:

- Documento di identità legale rappresentante in corso di validità
- Visura camerale aggiornata